Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 231

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 14 settembre 1965** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **17.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **75** - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. **13.530** - Semestrale L. **7.520** - Trimestrale L. **4.010** - Un fascicolo L. **65** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Mercoledì 8 settembre, alle ore 12,00, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale Sua Eccellenza il signor Ali Hussen Gurrà, il quale Gli ha presentato le Lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore di Somalia.

(6704)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 15 giugno 1965 registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 1965, registro n. 57 Esercito, foglio n. 304)

Sono sanzionate le seguenti concessioni di decorazioni al valore militare già conferite « sul campo » dalle Autorità all'uopo delegate:

CROCE AL VALOR MILITARE

CECCHINI Giuseppe, nato a Montecalvo in Foglia (Pesaro) il 30 settembre 1908, ex camicia nera Comando gruppo camicie nere « Valle Scrivia ». — Porta ordini di battaglione, durante giorni di duri combattimenti si prestava sempre volontariamente per ristabilire collegamenti con i posti più avanzati attraversando zone battutissime da fuoco nemico. Durante un violento attacco si lanciava fra i primi al contrassalto incitando i camerati con la parola e con l'esempio del più sereno sprezzo del pericolo. Magnifica figura di legionario per valore personale ed attaccamento al dovere. — Krassno Orekowo (Fronte russo), 11-16 dicembre 1942.

SERRA Michele, nato a Caserta il 15 marzo 1918, caporal maggiore 24ª Sezione di sanità - Div. « Bologna ». — Già in precedenti azioni si distingueva per ardire e sprezzo del pericolo. Nella notte del 12 ottobre 1941 otteneva di accompagnare il proprio ufficiale che, staccatosi dal grosso della pattuglia, si inoltrava fino a giungere a ridosso del reticolato nemico e rilevava dati di notevole importanza sulla fortificazione avversaria assolvendo bene il compito affidato. — Fronte di Tobruk (A.S.), 12 ottobre 1941.

(5363)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1965, n. **1053**.

Autorizzazione all'Istituto Luigi Sturzo, con sede in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 1053. Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Istituto Luigi Sturzo, con sede in Roma, viene autorizzato ad acquistare un appartamento sito in Roma, via Alfredo Casella n. 43, scala B, primo piano, interno 5, composto di tre vani ed accessori, come da rogito per notar Emanuele Traversa di Roma in data 16 dicembre 1963, registrato il 4 gennaio 1964 al n. 12481, vol. 1573.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *settembre* 1965
Atti del Governo, registro n. 196, *foglio n.* 107. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 giugno 1965, n. **1054**.

Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi, con sede in Roma, ad accettare un legato.

N. 1054. Decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1965, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana dei ciechi, con sede in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato disposto dalla defunta signora Pirih Maria Carolina vedova Giacomelli, in favore dei « ciechi civili di Trieste e Gorizia » come da testamento olografo del 18 febbraio 1959 depositato e pubblicato, insieme a due successive schede di modifica, con atto a rogito dott. Giovanni Dandri, notaio in Trieste, in data 20 dicembre 1963, repertorio n. 54854, racc. n. 7370.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *settembre* 1965
Atti del Governo, registro n. 196, *foglio n.* 112. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 giugno 1965, n. **1055**.

Autorizzazione all'Associazione nazionale combattenti e reduci, con sede in Roma, ad acquistare un complesso immobiliare.

N. 1055. Decreto del Presidente della Repubblica 26 giugiugno 1965, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Associazione nazionale combattenti e reduci, con sede in Roma, viene autorizzata ad acquistare, dai signori Baroni Giovanni, Baroni Gaspare, Bernardi Angelo e Bernardi Pio, per il prezzo di L. 60.000.000, un complesso immobiliare, costituito da un fabbricato ad uso colonia estiva, sito nel comune di San Mauro Pascoli (Forlì), località San Mauro a Mare, via Ruggero Pascoli e da un piccolo fabbricato ad uso isolamento ed annesso scoperto, da adibire a colonia permanente per i figli degli ex combattenti della provincia di Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *settembre* 1965
Atti del Governo, registro n. 196, *foglio n.* 115. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 1965, n. **1056**.

Autorizzazione al Fondo pensioni per il personale della Banca Nazionale del Lavoro ad acquistare un immobile.

N. 1056. Decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il Fondo pensioni per il personale della Banca Nazionale del Lavoro viene autorizzato ad acquistare, per il prezzo di L. 265.000.000, il fabbricato di civile abitazione, sito in Roma, via Poggio Ameno, 106, di proprietà dell'Istituto romano di beni stabili - S. p. A., con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *settembre* 1965
Atti del Governo, registro n. 196, *foglio n.* 114. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1965, n. **1057**.

Fusione di alcune istituzioni nella « Fondazione professore dott. Carlo Ravasini per premi ad allievi e allieve ricoverati negli Educatori dell'Istituto generale dei poveri di Trieste ».

N. 1057. Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno; le Opere pie: 1) « Riccardo Bosquet »; 2) « Angelo Cavalieri »; 3) « Ispettore Alessandro R. Ciatto »; 4) « Clemente Coen Ara di David »; 5) « Cominotti per premi annui a favore dei fanciulli abbandonati »; 6) « Cavaliere Giovanni Costì per premi annui a favore delle fanciulle ricoverate nella Pia Casa dei poveri »; 7) « Dott. Gastone Crusizio »; 8) « Antonio Grandi »; 9) « Baronessa Emma Sofia de Lutteroth »; 10) « Eratò Pitzipiò Maurogordato »; 11) « Dott. Umberto Petech »; 12) « Orsola ved. Pichler nata Garzolin »; 13) « Cav. G. B. dott. Scrinzi di Montecroce per grazie a favore dei fanciulli abbandonati »; 14) « Società Aleatoria Triestina »; 15) « Elena Valle nata Dendrinò »; 16) « Vittorio Emanuele III per fanciulli abbandonati » (già Fondazione Francesco Giuseppe), vengono fuse in un solo Ente, denominato « Fondazione prof. dott. Carlo Ravasini per premi ad allievi ed allieve ricoverati negli Educatori dell'Istituto generale dei poveri di Trieste », sotto l'amministrazione dell'E.C.A. di Trieste. Viene inoltre, approvato lo statuto della Fondazione stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *settembre* 1965
Atti del Governo, registro n. 196, *foglio n.* 109. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1965, n. **1058**.

Erezione in ente morale dell'« Istituto per orfani Giovanni Maria Fabbri », nel comune di Monte Colombo (Forlì).

N. 1058. Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'« Istituto per orfani Giovanni Maria Fabbri », con sede in San Savino, frazione del comune di Monte Colombo (Forlì), viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *settembre* 1965
Atti del Governo, registro n. 196, *foglio n.* 116. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1965.

Autorizzazione all'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali a compiere, nel triennio 1965-1967, la revisione straordinaria della qualificazione, classificazione e classamento dei terreni di qualità « agrumeto », in alcuni Comuni della provincia di Reggio Calabria.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 113, lettera *a*), e 118 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Visto l'art. 13 del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, sulla revisione generale degli estimi, convertito nella legge 26 giugno 1939, n. 976;

Visti gli articoli 56 e 57 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645;

Considerata la necessità e l'urgenza di procedere ad una revisione straordinaria della qualificazione, della classificazione e del classamento della qualità « agrumeto » nei Comuni della provincia di Reggio Calabria, appresso indicati:

Agnana Calabra, Anoia, Antonimina, Ardore, Bagaladi, Bagnara Calabra, Benestare, Bianco, Bivongi, Bova, Bovalino, Bova Marina, Brancaleone, Bruzzano Zeffirio, Calanna, Campo Calabro, Candidoni, Caraffa del Bianco, Careri, Casignana, Caulonia, Ciminà, Cinquefrondi, Cittanova, Condofuri, Cosoleto, Feroleto della Chiesa, Fiumara, Galatro, Gerace, Giffone, Gioia Tauro, Gioiosa Jonica, Grotteria, Laganadi, Laureana di Borrello, Locri, Mammola, Marina di Gioiosa Jonica, Maropati, Melicuccà, Melicucco, Melito di Porto Salvo, Molochio, Monasterace, Montebello Jonico, Motta San Giovanni, Oppido Mamertina, Palizzi, Palmi, Placanica, Platì, Pistena, Portigliola, Reggio di Calabria, Riace, Rizziconi, Roccella Ionica, Roghudi, Rosarno, Samo, Sant'Agata del Bianco, Sant'Alessio di Aspromonte, San Giorgio Morgeto, San Giovanni di Gerace, San Lorenzo, San Luca, San Pietro di Caridà, San Procopio, San Roberto, Sant'Ilario dello Ionio, Scilla, Seminara, Serrata, Siderno, Sinopoli, Staiti, Stignano, Stilo, Taurianova, Terranova Sappo Minulio, Varapodio, Villa San Giovanni;

Considerato che nei Comuni stessi, nessuna revisione è stata finora disposta per la coltura « agrumeto » ai sensi del primo comma dell'art. 13 del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589;

Decreta:

L'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali è autorizzata a compiere, nel triennio 1965-1967, la revisione straordinaria della qualificazione, classificazione e classamento, con conseguente applicazione di nuovi elementi censuari, per la generalità dei terreni di qualità « agrumeti » siti nei Comuni sopra indicati.

La revisione sarà effettuata con le norme in uso, provvedendosi a dare avviso agli interessati delle operazioni sopralluogo a mezzo manifesto che verrà pubblicato almeno dieci giorni prima all'albo del Comune e nelle località di consuetudine.

Roma, addì 21 luglio 1965

Il Ministro: TREMELLONI

(6454)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1965.

Sostituzione di un membro del Collegio sindacale della Sezione speciale per il credito alla cooperazione presso la Banca Nazionale del Lavoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

E

IL MINISTRO

PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, concernente l'istituzione presso la Banca Nazionale del Lavoro di una Sezione speciale per il credito alla cooperazione con personalità giuridica propria e sede in Roma;

Visto il decreto ministeriale 28 aprile 1948, con il quale è stato approvato lo statuto della predetta Sezione;

Visto l'art. 16 di tale statuto con il quale è stata determinata la composizione del Collegio sindacale della Sezione medesima;

Visto il decreto 3 giugno 1963, n. 423044/40, con il quale il dott. Alfio Grassi è stato nominato — fra gli altri — sindaco effettivo della Sezione di cui innanzi, in rappresentanza del Tesoro, per il triennio 1963-1965;

Ritenuta l'opportunità di far luogo alla sostituzione del dott. Grassi, a seguito della sua destinazione ad altro incarico;

Decretano:

La dott.ssa Anna Barra Caracciolo è nominata sindaco effettivo della Sezione speciale per il credito alla cooperazione presso la Banca Nazionale del Lavoro, con sede in Roma, in rappresentanza del Ministero del tesoro, in sostituzione del dott. Alfio Grassi, destinato ad altro incarico.

La predetta dott.ssa Barra Caracciolo resterà in carica fino al compimento del triennio previsto nel citato decreto 3 giugno 1963.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 agosto 1965

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DELLE FAVE

Il Ministro per l'industria e il commercio
LAMI STARNUTI

(6127)

DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1965.

Sostituzione di un componente del Comitato regionale per la programmazione economica della Puglia.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO

Visto il decreto ministeriale del 23 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 5 luglio 1965, relativo alla composizione del Comitato regionale per la programmazione economica della Puglia;

Viste le note del 3 agosto 1965 dell'ing. Vittorio De Riso-Carpinone già provveditore regionale alle Opere

›bliche per la Puglia, e del 7 agosto 1965, n. 2859, la Prefettura di Bari nelle quali si comunica che ›g. Vittorio De Riso-Carpinone è attualmente a oso e che in sua vece è stato nominato provveditore ionale alle Opere pubbliche per la Puglia il dott. . Osvaldo Giorgi;

Ritenuta la necessità di sostituire nel Comitato renale per la programmazione economica della Puglia ›g. Vittorio De Riso-Carpinone, collocato a riposo con il dott. ing. Osvaldo Giorgi nominato provveore regionale alle Opere pubbliche per la Puglia.

Decreta:

Articolo unico.

l dott. ing. Osvaldo Giorgi è chiamato a far parte, le provveditore regionale alle Opere pubbliche per Puglia, del Comitato regionale per la programmaıe economica della Puglia in sostituzione del dott. . Vittorio De Riso-Carpinone.

l presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta iciale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 settembre 1965

Il Ministro: PIERACCINI

›16)

CRETO MINISTERIALE 6 settembre 1965.

›ostituzione di un componente del Comitato regionale per programmazione economica del Lazio.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO

Visto il decreto ministeriale del 23 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 5 luglio 1965, relativo alla composizione del Comitato regionale per la programmazione economica del Lazio;

Vista la nota del 3 settembre 1965, n. 11383, con la quale la Prefettura di Roma comunica che è stato nominato provveditore regionale alle Opere pubbliche per il Lazio il dott. Vito Sanzo in sostituzione del dott. ing. Alberto Bianchi nominato presidente del Magistrato alle acque provveditore regionale alle Opere pubbliche per il Veneto;

Ritenuta la necessità di sostituire nel Comitato regionale per la programmazione economica del Lazio il dott ing. Alberto Bianchi, nominato presidente del Magistrato alle acque provveditore regionale alle Opere pubbliche per il Veneto, con il dott. Vito Sanzo nominato provveditore regionale alle Opere pubbliche per il Lazio;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Vito Sanzo è chiamato a far parte, quale proveditore regionale alle Opere pubbliche per il Lazio, del Comitato regionale per la programmazione economica del Lazio in sostituzione del dott. ing. Alberto Bianchi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 settembre 1965

Il Ministro: PIERACCINI

(661515)

DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1965.

Sostituzione di un componente del Comitato regionale per la programmazione economica del Veneto.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO

Visto il decreto ministeriale del 16 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 5 luglio 1965, relativo alla composizione del Comitato regionale per la programmazione economica del Veneto;

Viste le note del 5 luglio 1965, n. 13934 e del 28 agosto 1965, n. 17837, con le quali il Magistrato alle acque provveditorato regionale alle Opere pubbliche del Veneto comunica che, in sostituzione del dott. ing. Virginio Baruscotto attualmente in quiescenza, è stato nominato presidente del Magistrato alle acque provveditore regionale alle Opere pubbliche per il Veneto il dott. ing. Alberto Bianchi;

Ritenuta la necessità di sostituire nel Comitato regionale per la programmazione economica del Veneto il dott. ing. Virginio Baruscotto, in quiescenza, con il dott. ing. Alberto Bianchi, nominato presidente del Magistrato alle acque provveditore regionale alle Opere pubbliche per il Veneto;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. ing. Alberto Bianchi è chiamato a far parte quale presidente del Magistrato alle acque provveditore regionale alle Opere pubbliche per il Veneto, del Comitato regionale per la programmazione economica del Veneto in sostituzione del dott. ing. Virginio Baruscotto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 settembre 1965

Il Ministro: PIERACCINI

(6617)

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1965.

Delimitazione delle zone, in provincia di Modena, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche dal 15 marzo 1964 al 13 maggio 1965.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste le leggi 21 luglio 1960, n. 739 e 6 aprile 1965, n. 351, recanti provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Visto l'art. 1 della citata legge 21 luglio 1960, n. 739, che prescrive la delimitazione a cura del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro delle zone nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche cui possono essere concesse le provvidenze previste nello stesso articolo;

Visto l'art. 1 della legge 6 aprile 1965, n. 351, che autorizza la spesa destinata agli interventi preveduti

nel citato art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, per i danni cagionati alle aziende agrarie dagli eventi naturali di carattere eccezionale durante il periodo dal 15 marzo 1964 al 13 maggio 1965;

Sentiti l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e lo Ispettorato ripartimentale delle foreste per la provincia di *Modena*;

Decreta:

Per la provincia di Modena si delimitano a' sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone per le calamità naturali e le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal 15 marzo 1964 al 13 maggio 1965:

comuni di Bomporto, Carpi, Castelvetro, Marano sul Panaro, Modena, Nonantola, Savignano;

comune di Fanano, per le località Galassi, Ciocci, Castellaccia, Poggiolino, Berri;

comune di Frassinoro, per le località Fosso di Libbra Pane, Roncadello, Fontanaluccia, Campanile;

comune di Guiglia, per la località Fornacelle;

comune di Lama Mocogno, per le località Treggiara, Cà Donaldo, Cà D'Olina;

comune di Montecreto, per la località Fosso Ronco;

comune di Montese, per le località Cà Vecchieta, Monte Marcello, Antoniano, Paiarola;

comune di Palagano, per le località Vedriano, Monchio Cà' Muggi, Fosso di Teggiano, Il Poggio, Cinghio del Corvo;

comune di Pavullo nel Frignano, per le località Mulino delle Palette, Il Fossato, Cà Nova, La Lutta, Ponte Val di Sasso, Cà Cariso, Cà Venda, Montegarullo, Tondera, Benedello;

comune di Polinago, per le località I Ronchi, La Nuvolara, Sasso Crevaro, La Capanna, Poggio San Martino, Monte di Cucco Rosso, Casina, Casa del Tocco;

comune di Prignano sulla Secchia, per le località Castelvecchio, Bicoccoli, Pedrocchio di Sotto, Rio Pedrocchio, Monte Baranzone, Barozzi Sterpatelli, Casina Serra, Sghignola, La Mandria, Serretta Dario, Cà Munari, La Negra di Sopra, La Negra di Sotto, La Castellina, La Ruina, Allegara;

comune di Serramazzoni, per le località L'Edera, Borra Calvanella, Rovinone, Valandrone, I Prati, Le Salde, Le Borre;

comune di Sestola, per le località Fosso dei Bagni, Montefiorino di Sotto, Monte dello Zoppo, Rondinara, Cà di Jacomo, Ronco, Cà Burgone il Casone;

comune di Zocca, per le località Valdastra, Calizzano, Doccia, La Collina, Campazzo, San Pancrazio, La Fontana, Cà di Gulino, Cà di Bertusi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 settembre 1965

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(6660)

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1965.

Delimitazione delle zone, in provincia di Padova, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche dal 15 marzo 1964 al 13 maggio 1965.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste le leggi 21 luglio 1960, n. 739 e 6 aprile 1965, n. 351, recanti provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Visto l'art. 1 della citata legge 21 luglio 1960, n. 739, che prescrive la delimitazione a cura del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro delle zone nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche cui possono essere concesse le provvidenze previste nello stesso articolo;

Visto l'art. 1 della legge 6 aprile 1965, n. 351, che autorizza la spesa destinata agli interventi preveduti nel citato art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, per i danni cagionati alle aziende agraile dagli eventi naturali di carattere eccezionale durante il periodo dal 15 marzo 1964 al 13 maggio 1965;

Sentiti l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e l'Ispettorato ripartimentale delle foreste per la provincia di Padova;

Decreta:

Per la provincia di Padova si delimitano a' sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone per le calamità naturali e le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal 15 marzo 1964 al 13 maggio 1965:

comuni di Arquà Petrarca, Baone, Galzignano, Monselice.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 settembre 1965

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(6663)

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1965.

Delimitazione delle zone, in provincia di Matera, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche dal 15 marzo 1964 al 13 maggio 1965.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste le leggi 21 luglio 1960, n. 739 e 6 aprile 1965, n. 351, recanti provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Visto l'art. 1 della citata legge 21 luglio 1960, n. 739, che prescrive la delimitazione a cura del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro delle zone nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche cui possono essere concesse le provvidenze previste nello stesso articolo;

Visto l'art. 1 della legge 6 aprile 1965, n. 351, che autorizza la spesa destinata agli interventi preveduti nel citato art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, per i danni cagionati alle aziende agrarie dagli eventi naturali di carattere eccezionale durante il periodo dal 15 marzo 1964 al 13 maggio 1965;

Sentiti l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e lo Ispettorato ripartimentale delle foreste per la provincia di Matera;

Decreta:

Per la provincia di Matera si delimitano a' sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone per le calamità naturali e le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal 15 marzo 1964 al 13 maggio 1965:

comune di Montalbano Ionico, per le località San Cataldo, Pantanello, San Domenico, San Donato, Pantano Soprano, Isca, Passo di Tursi, Capo Levata;

comune di Tursi, per le località Frasca Rossa, Marone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 settembre 1965

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(6659)

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1965.

Delimitazione delle zone, in provincia di Taranto, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche dal 15 marzo 1964 al 13 maggio 1965.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste le leggi 21 luglio 1960, n. 739 e 6 aprile 1965, n. 351, recanti provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Visto l'art. 1 della citata legge 21 luglio 1960, n. 739, che prescrive la delimitazione a cura del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro delle zone nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche cui possono essere concesse le provvidenze previste nello stesso articolo;

Visto l'art. 1 della legge 6 aprile 1965, n. 351, che autorizza la spesa destinata agli interventi preveduti nel citato art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, per i danni cagionati alle aziende agrarie dagli eventi naturali di carattere eccezionale durante il periodo dal 15 marzo 1964 al 13 maggio 1965;

Sentiti l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e lo Ispettorato ripartimentale delle foreste per la provincia di Taranto;

Decreta:

Per la provincia di Taranto si delimitano a' sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone per le calamità naturali e le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal 15 marzo 1964 al 13 maggio 1965:

comune di Castellaneta, per le località Ponte, Gaudella, Monsignore, Giacoia, Scarano, Masseria Speziale, Brigadiere, San Matteo, Le Monache, Perloco, Todisco, Scapati, Sterpino, Bozza, Gaudella Piccola, Festa, Picaro, Tartaretta, Saraba, Maldarizzi, Magliati, Sant'Andrea, Caravella, Carabella, Frisini, Matinelle, Cicciariello;

comune di Manduria, per le località S. Stasi, Scrasciosa, Sant'Angelo, Acuti, Ciarini, Abbate, Pozzo Cupo, Tarantini, Caraccio;

comune di Maruggio, per le località Cravara, Barco, Pope, Pozzo Rosso, Curso, Masseria Nuova, Chiano, Vento, Scorcialupi, Castigno, Ciriaco, Veglia, Capoccia, Toba, Cupa, Risso, Falaci;

comune di Sava, per le località Torre, Veglie, Pezza Capriola, San Giovanni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 settembre 1965

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(6675)

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1965.

Delimitazione delle zone, in provincia di La Spezia, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche dal 15 marzo 1964 al 13 maggio 1965.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste le leggi 21 luglio 1960, n. 739 e 6 aprile 1965, n. 351, recanti provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Visto l'art. 1 della citata legge 21 luglio 1960, n. 739, che prescrive la delimitazione a cura del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro delle zone nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche cui possono essere concesse le provvidenze previste nello stesso articolo;

Visto l'art. 1 della legge 6 aprile 1965, n. 351, che autorizza la spesa destinata agli interventi preveduti nel citato art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, per

i danni cagionati alle aziende agrarie dagli eventi naturali di carattere eccezionale durante il periodo dal 15 marzo 1964 al 13 maggio 1965;

Sentiti l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e lo Ispettorato ripartimentale delle foreste per la provincia di La Spezia;

Decreta:

Per la provincia di La Spezia si delimitano a' sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone per le calamità naturali e le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal 15 marzo 1964 al 13 maggio 1965:

comune di Riomaggiore, per le località Valle Riomaggiore, Valle Ruffinalé, Manarola, Groppo, Volastra.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 settembre 1965

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(6657)

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1965.

Delimitazione delle zone, in provincia di Teramo, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche dal 15 marzo 1964 al 13 maggio 1965.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste le leggi 21 luglio 1960, n. 739 e 6 aprile 1965, n. 351, recanti provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Visto l'art. 1 della citata legge 21 luglio 1960, n. 739, che prescrive la delimitazione a cura del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro delle zone nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche cui possono essere concesse le provvidenze previste nello stesso articolo;

Visto l'art. 1 della legge 6 aprile 1965, n. 351, che autorizza la spesa destinata agli interventi preveduti nel citato art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, per i danni cagionati alle aziende agrarie dagli eventi naturali di carattere eccezionale durante il periodo dal 15 marzo 1964 al 13 maggio 1965;

Sentiti l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e lo Ispettorato ripartimentale delle foreste per la provincia di Teramo;

Decreta:

Per la provincia di Teramo si delimitano a' sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone per le calamità naturali e le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal 15 marzo 1964 al 13 maggio 1965:

comune di Castel Castagna, per la località Castagna Vecchia;

comune di Colledara, per le località Vico, Cretara, Ornano Grande, Ilii, Chioviano, Pantano, Caringia, Colledara, Castiglione della Valle, Colle Castino;

comune di Isola del Gran Sasso, per le località Trignano, Frisone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 settembre 1965

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(6676)

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1965.

Delimitazione delle zone, in provincia di Siena, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche dal 15 marzo 1964 al 13 maggio 1965.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste le leggi 21 luglio 1960, n. 739 e 6 aprile 1965, n. 351, recanti provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Visto l'art. 1 della citata legge 21 luglio 1960, n. 739, che prescrive la delimitazione a cura del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro delle zone nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche cui possono essere concesse le provvidenze previste nello stesso articolo;

Visto l'art. 1 della legge 6 aprile 1965, n. 351, che autorizza la spesa destinata agli interventi preveduti nel citato art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, per i danni cagionati alle aziende agrarie dagli eventi naturali di carattere eccezionale durante il periodo dal 15 marzo 1964 al 13 maggio 1965;

Sentiti l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e lo Ispettorato ripartimentale delle foreste per la provincia di Siena;

Decreta:

Per la provincia di Siena si delimitano a' sensi dello art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone per le calamità naturali e le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal 15 marzo 1964 al 13 maggio 1965:

comuni di Asciano, Castelnuovo Berardenga, Gaiolo in Chianti, Rapolano Terme e Siena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 settembre 1965

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(6674)

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1965.

Delimitazione delle zone, in provincia di Nuoro, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche dal 15 marzo 1964 al 13 maggio 1965.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste le leggi 21 luglio 1960, n. 739 e 6 aprile 1965, n. 351, recanti provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Visto l'art. 1 della citata legge 21 luglio 1960, n. 739 che prescrive la delimitazione a cura del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro delle zone nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche cui possono essere concesse le provvidenze previste nello stesso articolo;

Visto l'art. 1 della legge 6 aprile 1965, n. 351, che autorizza la spesa destinata agli interventi preveduti nel citato art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, per i danni cagionati alle aziende agrarie dagli eventi naturali di carattere eccezionale durante il periodo dal 15 marzo 1964 al 13 maggio 1965;

Sentiti l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e l'Ispettorato ripartimentale delle foreste per la provincia di Nuoro;

Decreta:

Per la provincia di Nuoro si delimitano a' sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone per le calamità naturali e le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal 15 marzo 1964 al 13 maggio 1965:

comuni di Galtelli, Irgoli, Loculi, Mamoiada, Nuoro, Oliena, Onifai, Oniferi, Orani, Orgosolo, Orosei, Orune, Ottana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 settembre 1965

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(6662)

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1965.

Delimitazione delle zone, in provincia di Novara, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche dal 15 marzo 1964 al 13 maggio 1965.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste le leggi 21 luglio 1960, n. 739 e 6 aprile 1965, n. 351, recanti provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Visto l'art. 1 della citata legge 21 luglio 1960, n. 739 che prescrive la delimitazione a cura del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro delle zone nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche cui possono essere concesse le provvidenze previste nello stesso articolo;

Visto l'art. 1 della legge 6 aprile 1965, n. 351, che autorizza la spesa destinata agli interventi preveduti nel citato art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, per i danni cagionati alle aziende agrarie dagli eventi naturali di carattere eccezionale durante il periodo dal 15 marzo 1964 al 13 maggio 1965;

Sentiti l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e l'Ispettorato ripartimentale delle foreste per la provincia di Novara;

Decreta:

Per la provincia di Novara si delimitano a' sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone per le calamità naturali e le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal 15 marzo 1964 al 13 maggio 1965:

comune di Cerano, per la località Rosalina;
comune di Garbagna Novarese, per le località Buzzoletto Nuovo, Buzzoletto Vecchio, Moncucco;
comune di Novara, per le località Olengo, Santa Maria, Boriola, Baraggiola;
comune di Sozzago, per le località Milorta, Milortina, Campomagno, Rosala;
comune di Trecate, per le località Magazzino, Gambalotta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 settembre 1965

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(6661)

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1965.

Delimitazione delle zone, in provincia di Lecce, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche dal 15 marzo 1964 al 13 maggio 1965.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste le leggi 21 luglio 1960, n. 739 e 6 aprile 1965, n. 351, recanti provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Visto l'art. 1 della citata legge 21 luglio 1960, n. 739, che prescrive la delimitazione a cura del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro delle zone nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche cui possono essere concesse le provvidenze previste nello stesso articolo;

Visto l'art. 1 della legge 6 aprile 1965, n. 351, che autorizza la spesa destinata agli interventi preveduti nel citato art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, per i danni cagionati alle aziende agrarie dagli eventi naturali di carattere eccezionale durante il periodo dal 15 marzo 1964 al 13 maggio 1965;

Sentiti l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e lo Ispettorato ripartimentale delle foreste per la provincia di Lecce,

Decreta:

Per la provincia di Lecce si delimitano a' sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone per le calamità naturali e le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal 15 marzo 1964 al 13 maggio 1965:

comune di Alliste, per le località Porto Rosso, Casino Venneri, Canne;

comune di Copertino, per le località Chiusura grande, Pozzo dell'Olmo, Li Casimiri, Li Pacenzie, Li Spezzaferri, Li Baroni, Li Drappete, Abatemanno, Chelli, Li Filippi, Pagana, La Grottella, Tumicelli, Messere, Lo Pappo grande, Casino Modi, Annibale, Casino Mancini, San Francesco;

comune di Giurdignano, per le località Madonna del Rosario, Montepignoli, Montebuloni, Montelepre, Pintoneia, Montegrande, Macchia lunga, Monti bianchi, Pubbliche, San Basilio, Pasterizza;

comune di Melendugno, per le località Bosco Coppola (Borgagne), Scalilla, Casino Moncaco, Carbonare, Cassano;

comune di Minervino di Lecce, per le località Specchia Gallone, Basalù-Curti-Pozzelle, Madonna del Campo, Scarciullina;

comune di Otranto, per le località Crannuse, Ficola, Maramonte, Frassanito;

comune di Poggiardo, per le località La Falca, La Pezza;

comune di Ruffano, per le località Torrepaduli, Chiusura grande, Galli, Macchia, Padulo rotondo, Casino Quarta, Casino Pisanelli, Masseria grande, Fontana, Signore Mario, Masseria del Casino, San Giovanni;

comune di Taviano, per le località Monosi, Vore, Peschiulla, Panza, Pane perso, Padula, Anzina, Casino Tummari, Cofani, Lamino, Conte;

comune di Trepuzzi, per le località Villa Marina, Lo Papara, Casino Monaco, Giardino Maramonte;

comune di Tricase, per le località Lanciani, Fracide, SS. Cosimi, Funni de vigna, Conche, Chiusura grande, Vigne vecchie, Cornule;

comune di Ugento, per le località Fracagnone, Palombaro, Le Monache, Lamia, Chiusa della serra, Fornari, Casino Paternò, Agreste, Galli, De Marco-Preite;

comune di Uggiano La Chiesa, per le località Costantine, Macchie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 settembre 1965

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(6658)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 8 settembre 1965:

Novarese Paolo, notaio residente nel comune di Baldichieri d'Asti, distretto notarile di Asti, è trasferito nel comune di Villanova d'Asti, stesso distretto;

Russo Renato, notaio residente nel comune di Niscemi, distretto notarile di Caltagirone, è trasferito nel comune di Ficarolo, distretto notarile di Rovigo.

(6691)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Impresa trasporti automobilistici Spini, con sede in Paullo (Milano).

Con decreto 25 agosto 1965 il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i trasporti, è stato approvato lo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani in concessione alla Impresa trasporti automobilistici Spini, con sede in Paullo (Milano).

(6413)

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società automobilistica Atesina, con sede in Trento.

Con decreto 25 agosto 1965 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i trasporti, è stato approvato lo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto alle autolinee urbane ed extraurbane in concessione alla Società automobilistica Atesina, con sede in Trento.

(6414)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1965, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1965, registro n. 47, Difesa-Marina, foglio n. 173, è stato accolto il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto dall'avventizio di 3ª categoria Alberto Oligeri.

(6418)

MINISTERO DEL BILANCIO

Avvisi di rettifica

Nel decreto ministeriale 8 luglio 1965, concernente: « Composizione del Comitato regionale per la programmazione economica dell'Emilia-Romagna », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 16 luglio 1965, all'art. 1, ove è scritto: « Gambusi dott. Giovanni » leggasi « Gabusi dott. Gino » e dove è scritto: « Balestrieri dott. rag. Arturo » leggasi: « Balestrieri dott. ingegnere Arturo ».

Nel decreto ministeriale 8 luglio 1965, concernente: « Composizione del Comitato regionale per la programmazione economica del Piemonte », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 16 luglio 1965, all'art. 1, ove è scritto: « Bartieri dott. agr. Enrico » leggasi: « Barbieri dott. agr. Enrico ».

(6705)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Trasferimento dal Demanio pubblico, ramo Difesa-Esercito, al patrimonio dello Stato degli immobili denominati « Ex Caverna S » e « centro di resistenza n. 31 », siti in comune di Ventimiglia.

Con decreto interministeriale n. 335 del 23 agosto 1965, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico, ramo Difesa-Esercito, al patrimonio dello Stato degli immobili denominati « Ex Caverna S » e « centro di resistenza n. 31 », siti in comune di Ventimiglia, località Castel d'Appio, iscritti nel catasto del predetto Comune al foglio n. 57 rispettivamente con particella n. 685 e particelle numeri 34, 35, 684 e 687 e della superficie complessiva di mq. 2858.

(6564)

Trasferimento dal Demanio pubblico, ramo Difesa-Esercito, al patrimonio dello Stato di un appezzamento di terreno facente parte del poligono di tiro a segno sito nel comune di Marsala.

Con decreto interministeriale n. 308 dell'8 settembre 1964, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico, ramo Difesa-Esercito, al patrimonio dello Stato di un appezzamento di terreno facente parte del poligono di tiro a segno sito nel comune di Marsala, distinto in catasto con la particella n. 41 (parte) del foglio n. 191 del predetto Comune e della superficie di mq. 282,50.

(6565)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Ampliamento del comprensorio del Consorzio di bonifica Sant'Osvaldo, con sede in Portogruaro

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 15 giugno 1965, registrato dalla Corte dei conti il 19 agosto successivo al registro n. 12, foglio n. 176, è stato ampliato il comprensorio del Consorzio di bonifica Sant'Osvaldo con la aggregazione di una zona denominata « del Vidisè », della estensione di Ha. 290.09.81.

(6491)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1965, registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1965, registro n. 18 Tesoro, foglio n. 273, è stato accolto il ricorso straordinario proposto dalla signora Albertosi Natalia vedova Zuppani, avverso la deliberazione 17 luglio 1962, n. 145 del Comitato centrale di amministrazione dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato con la quale veniva respinta la richiesta avanzata dall'interessata diretta ad ottenere la riliquidazione della pensione.

(6478)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 174

Corso dei cambi del 13 settembre 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,71	624,73	624,75	624,74	624,65	624,70	624,725	624,70	624,71	624,72
$ Can.	580,42	580 —	580 —	579,90	579,10	580,40	579,95	580,35	580,40	580,40
Fr. Sv.	144,74	144,72	144,765	144,755	144,70	144,77	144,74	144,75	144,77	144,75
Kr. D.	90,21	90,35	90,35	90,36	90 —	90,20	90,35	90,17	90,20	90,20
Kr. N.	87,34	87,42	87,48	87,46	87,35	87,34	87,46	87,35	87,34	87,33
Kr. Sv.	120,77	120,84	120,76	120,82	120,70	120,78	120,82	120,75	120,78	120,80
Fol.	173,58	173,54	173,55	173,525	173,50	173,54	173,54	173,60	173,54	173,55
Fr. B.	12,58	12,588	12,59	12,5885	12,58	12,58	12,5875	12,58	12,58	12,585
Franco francese	127,47	127,46	127,49	127,485	127,50	127,47	127,48	127,48	127,47	127,47
Lst.	1744,15	1747,10	1747,40	1747,20	1746,75	1744,20	1747,20	1744,17	1744,20	1747 —
Dm. occ.	155,68	155,85	155,79	155,80	155,77	155,72	155,81	155,70	155,72	155,78
Scell. Austr.	24,20	24,21	24,2150	24,2130	24,21	24,20	24,2115	24,20	24,20	24,205
Escudo Port.	21,74	21,75	21,74	21,745	21,75	21,74	21,77	21,75	21,74	21,74

Media dei titoli del 13 settembre 1965

Titolo	
Rendita 5 % 1935	101,55
Redimibile 3,50 % 1934	98,30
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,275
Id. 5 % (Ricostruzione)	96 —
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	95,90
Id. 5 % (Città di Trieste)	96 —
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,40
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,65
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,60
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,75
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,575
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	100,60
Id. 5 % (» 1° aprile 1974)	100,55
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,325

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 settembre 1965

Valuta	
1 Dollaro USA	624,732
1 Dollaro canadese	579,925
1 Franco svizzero	144,747
1 Corona danese	90,355
1 Corona norvegese	87,46
1 Corona svedese	120,82
1 Fiorino olandese	173,532
1 Franco belga	12,588
1 Franco francese	127,482
1 Lira sterlina	1747,20
1 Marco germanico	155,805
1 Scellino austriaco	24,212
1 Escudo Port.	21,757

CONCORSI ED ESAMI

CAMERA DEI DEPUTATI

Concorso, per esami e per titoli, ad un posto di impiegato della carriera di concetto con la qualifica di aiuto perito, riservato ai cittadini italiani forniti del diploma di geometra.

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Vista la deliberazione adottata dall'Ufficio di Presidenza nella seduta del 20 luglio 1965;
Visti gli articoli 2, 21, 23 e 24 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

E' indetto un concorso pubblico per esami e per titoli, ad un posto di impiegato della carriera di concetto della Camera dei deputati con lo stato giuridico e con il trattamento economico iniziale della carriera stabiliti dal regolamento dei servizi e del personale della Camera e con la qualifica di aiuto perito.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani forniti del diploma di geometra.

I candidati non devono aver superato i 32 anni di età, salvo le maggiorazioni di legge. L'età dei candidati non dovrà, comunque, anche ove trattisi di appartenenti ad Amministrazioni dello Stato, superare i 35 anni. Nessun limite di età è stabilito per i dipendenti della Camera.

I requisiti predetti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Gli aspiranti devono far pervenire al Segretario generale, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*, domanda in carta bollata da L. 400 nella quale dovranno dichiarare:

la data e il luogo di nascita;
il possesso della cittadinanza italiana;
il possesso di sana e robusta costituzione fisica;
il Comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, o, se non iscritti, i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
se abbiano riportato condanne penali;
i titoli di studio di attività professionali, di uffici esercitati;
la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
gli eventuali titoli che diano diritto alla maggiorazione dei limiti di età o a preferenza nella formazione della graduatoria;
gli estremi del documento di identità del quale sono provvisti (ove il concorrente non sia in possesso di tale documento, alla domanda dovrà essere allegata una fotografia autenticata nelle forme di legge).

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio a dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi motivo, pervengano oltre il termine indicato.

L'Amministrazione della Camera dei deputati potrà chiedere ai candidati ammessi agli esami orali la presentazione dei documenti probatori delle notizie fornite nella domanda di ammissione e sottoporre il candidato ad accertamenti sanitari prima della chiamata in servizio.

Le prove di esame sono scritte ed orali. Le prove scritte consistono:

1) nella esecuzione di un problema di statica e tecnologia delle costruzioni;

2) nella esecuzione di un rilievo e disegno con particolari costruttivi;

3) in una esercitazione relativa alla conduzione ed alla contabilità di lavori secondo la legge ed il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato con particolare riguardo alle norme sull'Amministrazione e contabilità della Camera dei deputati.

Il tempo massimo per lo svolgimento di ciascuna prova è di otto ore.

Le prove orali vertono sulle seguenti materie:

1) *Tecnico-professionali*:

a) statica grafica e resistenza dei materiali, tecnologia dei materiali, metodi di misurazione dei lavori e tenuta dei libri di contabilità;

b) capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici (decreto presidenziale 16 luglio 1962, n. 1063).

2) *Culturali-amministrative*:

a) cenni di storia dell'architettura e dei caratteri stilistici relativi al periodo compreso tra il Bernini ed il Basile;

b) legge e regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato; regolamento di amministrazione e contabilità della Camera dei deputati.

Saranno ammessi alle prove orali i candidati che nelle prove scritte avranno conseguito l'idoneità con un punteggio medio non inferiore a 14/20 e con non meno di 12/20 in ciascuna prova. Concorrerà a formare il punteggio medio di idoneità per i concorrenti che siano dipendenti dalla Camera e abbiano svolto mansioni tecniche per almeno tre anni la maggiorazione di punti 0,5 per ogni anno di servizio, fino ad un massimo di due punti.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

Fungerà da segretario della Commissione, senza voto, un funzionario del Servizio del personale.

La Commissione ammetterà i candidati al concorso; disporrà le prove di esame; deciderà sull'ammissione dei concorrenti alle prove scritte ed alle prove orali; esaminerà i titoli; stabilirà la graduatoria finale dei candidati.

Il punteggio finale risulterà dalla media dei voti conseguiti e sarà espresso in ventesimi con idoneità a punti 14/20. In aggiunta al punteggio finale, in ventesimi, saranno valutati i titoli fino ad un massimo di 50 centesimi di punto; la somma in tal modo risultante costituirà il punteggio di concorso e determinerà il posto in graduatoria del candidato.

Nella formazione definitiva della graduatoria costituirà titolo di preferenza a parità di punti, l'appartenenza del vincitore o dell'idoneo al personale della Camera dei deputati; in ogni altro caso saranno applicate le disposizioni di legge che stabiliscono titoli di preferenza nei concorsi a pubblico impiego.

I concorrenti che la Commissione decide di proporre per la chiamata in servizio sono tenuti a presentare, entro trenta giorni dalla data della richiesta e sotto pena di decadenza, i seguenti documenti, redatti in carta bollata ed, ove occorra, debitamente vidimati e legalizzati ai sensi di legge:

1) certificato di nascita;

2) certificato di cittadinanza;

3) certificato di buona condotta morale e civile rilasciato dal sindaco del Comune ove l'aspirante ha abituale residenza;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato dei carichi pendenti;

6) certificato dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici e non è incorso in alcuna delle cause che ne impediscano il godimento a termini delle disposizioni vigenti;

7) eventuali altri titoli scolastici o professionali, ecc., dichiarati all'atto della domanda di ammissione.

Tuttavia coloro che sono impiegati di ruolo di una Amministrazione dello Stato sono esenti dall'obbligo di presentazione dei documenti fino al n. 6) compreso.

L'aspirante chiamato in servizio sarà sottoposto a un periodo di esperimento della durata di un anno, prorogabile di un altro anno, e sarà collocato in ruolo se avrà superato l'esperimento stesso.

Durante il periodo di esperimento avrà gli stessi doveri del personale di ruolo e godrà dello stesso trattamento economico iniziale. Al termine del periodo di esperimento il Presidente della Camera delibererà sulla conferma. In caso di mancata conferma il licenziato avrà diritto ad una indennità pari a 2 mensilità del trattamento economico goduto durante il periodo di prova ovvero a 4 mensilità se il periodo di prova sia stato prorogato.

In caso di conferma il periodo di esperimento sarà valido a tutti gli effetti.

Il regolamento dei Servizi e del personale, che detta norme per lo stato giuridico ed economico dei dipendenti della Camera dei deputati, è ostensibile presso il Servizio del personale della Camera.

Roma, addì 23 luglio 1965

Il presidente: BUCCIARELLI DUCCI

Il segretario generale: COSENTINO

(6621)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Piacenza, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Veduta la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Piacenza.

I relativi posti disponibili nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi fanno parte della dotazione prevista per i Provveditorati medesimi nella nota alla tabella « F » allegata alla legge 7 dicembre 1961, n. 1264.

Art. 2.

Gli aspiranti ai posti di cui al precedente art. 1 devono soddisfare alle seguenti condizioni:

A) Avere compiuto gli studi d'istruzione elementare.

B) Avere compiuto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

Il limite massimo di età è elevato:

1. Di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

2. Di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempreché non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

i) per i connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui alla legge 25 ottobre 1960, n. 1306;

l) per i connazionali rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi del continente africano di cui alla legge 25 febbraio 1963, n. 319;

3. Il limite massimo è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valore militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa costituita da almeno 7 figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1 si cumulano con le elevazioni contemplate nei numeri 2 e 3, purchè complessivamente non si superino i 40 anni.

4. Il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

5. Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di 40 anni.

6. Il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini, per gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico e per i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298;

b) per gli invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

Non sono ammessi a fruire di tale beneficio gli invalidi di cui alla precedente lettera *a*) assegnati alla nona e decima categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375.

7. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale e del personale civile collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori, in servizio nell'Amministrazione statale; nonchè dei salariati di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

C) Essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Avere il godimento dei diritti politici o non essere incorsi, qualora non abbiano raggiunto la maggiore età, in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso.

E) Avere sempre tenuto buona condotta civile e morale.

F) Avere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

G) Avere adempiuto agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2 comma quinto del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, nè possono parteciparvi, a norma dell'art. 128, secondo comma, del citato testo unico coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) dello stesso testo unico, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi Div. 3ª, redatte su carta da bollo da L. 200 e firmate dagli aspiranti, dovranno essere presentate o fatte pervenire al Provveditorato agli studi di Piacenza entro il termine perentorio di giorni sessanta, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal primo comma della lettera *B*) del precedente art. 2, dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere la sede di Piacenza.

La firma, che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Per i dipendenti statali, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Provveditorato agli studi di Piacenza dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso. Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali risulti omessa o incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti necessari. Non si terrà conto, infine, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del precedente comma.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dal Provveditorato agli studi di Piacenza.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9.

Art. 5.

Il giudizio sui titoli dei concorrenti e sulla prova pratica di scrittura sotto dettato sarà dato da una Commissione costituita a termini dell'art. 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

La Commissione stessa, nella sua prima adunanza, stabilirà i criteri di valutazione dei titoli con determinazione dei relativi coefficienti e fisserà il punteggio massimo complessivo attribuibile ad ogni candidato, nonchè quello minimo per il conseguimento della idoneità. A riguardo, *gli aspiranti dovranno allegare alla domanda i documenti, in competente bollo, costituenti titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria*, e cioè:

a) titoli di studio;

b) certificati comprovanti i servizi comunque prestati presso Amministrazioni pubbliche.

I candidati impiegati di ruolo o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali dovranno produrre copia integrale dello stato di servizio con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio rilasciata dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipendono, in data non anteriore a quella del presente decreto.

I concorrenti che siano dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni statali dovranno produrre un certificato, di data non anteriore al bando, rilasciato dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma, con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

I candidati che siano dipendenti di Amministrazioni pubbliche non statali dovranno presentare il certificato dei servizi resi, contenenti gli elementi di cui al precedente comma, rilasciato dal competente Ufficio, in data non anteriore a quella del presente decreto;

c) stati di servizio o copie di fogli matricolari comprovanti i servizi prestati presso il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, l'Arma dei carabinieri, il Corpo delle guardie di finanza, il Corpo dei vigili del fuoco, il Corpo degli agenti di custodia, il Corpo delle guardie forestali, la Croce Rossa Italiana, nonchè i servizi militari prestati nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;

d) i titoli comprovanti l'idoneità riportata nei precedenti concorsi statali;

e) ogni altro documento o titolo che i candidati ritengano utile agli effetti della valutazione della propria capacità e comunque per dimostrare la loro specifica indoneità al posto cui aspirano (quali le patenti di guida, le specializzazioni tecniche comunque conseguite, i servizi prestati alle dipendenze di enti o associazioni private, aziende, ditte o imprese commerciali, industriali o artigiane, ecc.).

Non saranno presi in considerazione i titoli che perverranno al Provveditorato agli studi di Piacenza dopo il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso fissato nel primo comma del precedente art. 3, salvo quanto è disposto dal successivo art. 9 ai soli fini in esso considerati. Del pari non saranno valutati i titoli prodotti a questa o ad altre Amministrazioni cui dovesse essere fatto riferimento

Art. 6.

La prova pratica di scrittura consisterà nella dettatura di un brano di prosa italiana della lunghezza non inferiore a 15 righe a stampa.

Saranno invitati a sostenere la prova i candidati cui sarà stato attribuito, nella valutazione dei titoli, un punteggio utile per l'iscrizione nella graduatoria degli idonei.

La prova medesima non s'intenderà superata se i candidati non avranno riportato almeno la votazione di sei decimi.

Art. 7.

Per lo svolgimento della prova pratica di scrittura sotto dettato si osserveranno le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Detta prova avrà luogo in Piacenza, nel giorno che verrà indicato con apposito avviso, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai candidati sarà data inoltre comunicazione, in tempo utile, del luogo, del giorno e dell'ora in cui la prova stessa sara tenuta. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere la prova pratica, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo da L. 200, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da un'Amministrazione statale;

c) tessera postale o carta d'identità;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 8.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine derivante dalla somma dei coefficienti numerici attribuiti dalla Commissione esaminatrice ai titoli posseduti dai candidati e del punto da essi riportato nella prova pratica di scrittura sotto dettato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, comma quarto, del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato la prova pratica di scrittura sotto dettato e che possano far valere titoli validi ai fini dell'elevazione del limite massimo di età, o ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, devono far pervenire al Provveditorato agli studi di Piacenza, entro il termine perentorio di giorni venti, che decorre dal giorno successivo a quello del ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di questi titoli, redatti nella forma di seguito indicata:

1. Ex combattenti, prigionieri ed assimilati:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno, su carta bollata da L. 200, la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45 e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un Comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 13 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, su carta da bollo da L. 200, le dichiarazioni integrative o le notificazioni previste dalla circolare n. 5000, in data 1° agosto 1948, dello Stato Maggiore dell'Esercito, n. 27200/OM. in data 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina, n. 202860/OD. in data 8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica;

c) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 200, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i candidati alto-atesini o residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni da esse organizzate e abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente.

2. Mutilati ed invalidi:

a) i mutilati ed invalidi in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè i mutilati ed invalidi alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e di Luserna, di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera;

b) i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298 e gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico, dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a)*;

c) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

d) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato, rilasciato dall'Ufficio del lavoro della Provincia di residenza, attestante — ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539 — il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale.

3. Orfani:

a) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-45 o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

b) gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli di cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a)*;

c) gli orfani dei caduti per servizio presenteranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142.

4. Figli di mutilati e di invalidi:

a) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

b) i figli di mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

c) i figli dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra ed i figli degli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni od infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico dovranno presentare il medesimo documento indicato nella precedente lettera a).

5. Madri, vedove non rimaritate e le sorelle di caduti: le madri, vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati alle lettere a), b) e c) della voce orfani, dovranno esibire un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

6. Profughi:

a) i profughi dai territori di confine, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire un'attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 200 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 200, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto luogotenenziale 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

c) i connazionali rimpatriati dall'Egitto, che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle autorità consolari su carta da bollo da L. 200;

d) i connazionali rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 della citata legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato, su carta da bollo da L. 200, dal Ministero degli affari esteri.

7. Decorati, feriti di guerra e promossi per merito di guerra: i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione.

8. Perseguitati politici e razziali: coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 200 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dalla competente comunità israelitica.

9. Coniugati: i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare da detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

10. Dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato:

a) gli impiegati di ruolo e quelli dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre copia dello stato di servizio su carta da bollo da L. 200;

b) gli impiegati non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma.

c) i concorrenti già appartenenti agli enti di diritto pubblico ed agli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'Ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto d'impiego con l'ente soppresso;

d) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo da L. 200, dell'autorità militare.

I documenti di cui al precedente n. 9 ed alle lettere a) e b) del n. 10, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 10.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione 2ª, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

A) Titolo di studio: pagella scolastica o certificato, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal competente direttore didattico attestante il possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al precedente art. 2, oppure il certificato rilasciato dallo stesso direttore didattico comprovante che il candidato ha superato gli esami di riconoscimento del grado di cultura elementare superiore (salvo che non sia stato già prodotto per i fini indicati nell'art. 5 del presente decreto).

B) Estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 200, da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 2, lettera B).

Tale documento deve essere rilasciato dall'Ufficiale di stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I concorrenti che abbiano superato i trentadue anni ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite di età, dovranno altresì presentare il relativo documento prescritto nell'art. 9, salvo che non vi abbiano già provveduto per i fini ivi considerati.

C) Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

D) Certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Da tale documento dovrà risultare

che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici.

E) Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

F) Certificato medico, su carta da bollo da L. 200, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837 ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati e per gli invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

In applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 308, la minorazione del sordomutismo non costituisce motivo di esclusione del candidato. Il medesimo dovrà tuttavia presentare una dichiarazione di idoneità specifica all'esercizio delle funzioni dell'impiego per il quale concorre, rilasciata dal medico fiscale designato dall'Amministrazione della pubblica istruzione con l'intervento di uno specialista in otorinolaringologia designato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.

G) Documento militare, copia aggiornata dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata per i fini indicati nell'art. 5) o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa. Ciascun foglio di tali documenti deve essere munito di marca da bollo da L. 200, debitamente annullata.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni) nonchè i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi).

Gli ufficiali della Marina militare, i sottufficiali e il personale del Corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, devono presentare, rispettivamente, un estratto matricolare o un estratto del foglio matricolare.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva devono presentare un certificato di esito di leva rilasciato su carta da bollo da L. 200 dal sindaco del Comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva. Per gli appartenenti alla leva del mare il certificato di esito di leva deve essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva devono produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza su carta da bollo da L. 200.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368.

I candidati impiegati di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 9, n. 10, lettera *a*), salvo che non l'abbiano già presentata per i fini ivi considerati.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) un certificato rilasciato in carta da bollo da L. 200 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 17 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) e *F*) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma dello stesso articolo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre Amministrazioni o ad altri Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tal caso però essi dovranno indicare per detti documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 12.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di inserviente e saranno destinati a prestare servizio presso il Provveditorato agli studi di Piacenza.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale ai sensi dell'art. 33 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Ai vincitori del concorso, i quali provengano dalla stessa o da diversa Amministrazione e che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del citato testo unico.

A coloro tra i vincitori stessi che provengano dal personale non di ruolo viene mantenuto il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Trascorso il periodo di prova, gli inservienti in prova, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso. Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del testo unico delle

disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono esonerati dal periodo di prova.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 luglio 1964

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1965
Registro n. 2, *foglio n.* 382

Schema da seguire nella compilazione della domanda da inviarsi su carta bollata da L. 200 al Provveditorato agli studi di Piacenza e diretta

Al Ministero della pubblica istruzione
Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi
Divisione 3ª ROMA

Il sottoscritto . . nato a (provincia di . .) il e residente in (provincia di .) via n. chiede di essere ammesso al concorso per titoli integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Piacenza, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964.

Dichiara, sotto la propria responsabilità che:

1) ha diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dello art. 2 del bando perchè (1) .;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (oppure): non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo .;

4) non ha riportato condanne penali; (oppure) ha riportato le seguenti condanne penali . (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (2);

5) è in possesso del seguente titolo di studio: conseguito presso in data .;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: .;

7) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere la sede di Piacenza;

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

(data)

(firma)
(la firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.
Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio).

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviati l'avviso di convocazione per la prova pratica di scrittura sotto dettato ed ogni altra eventuale comunicazione

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

Nota. — L'importo della carta bollata è elevato a L. 400.

(1649)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso per esami a dieci posti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo delle Armi navali, ruolo normale

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178 e successive modificazioni concernenti l'ordinamento della Marina Militare;

Visto l'art. 4 del regio decreto 4 aprile 1939, n. 902;

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2386, concernente il riordinamento dei ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente effettivo degli ufficiali di Marina e successive modificazioni;

Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 14 novembre 1962, n. 1591;

Visto il decreto presidenziale 31 gennaio 1960, n. 53;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 10 posti di tenente in *servizio permanente effettivo nel Corpo delle Armi navali, ruolo normale*.

Il concorso avrà luogo nella località e alla data che saranno determinate con successivo provvedimento e comunicate in tempo utile, con avviso personale, ai concorrenti.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso i laureati in ingegneria meccanica, in ingegneria elettrotecnica, in ingegneria aeronautica, in ingegneria elettronica, in ingegneria nucleare, che non abbiano superato l'età di 28 anni alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 5 del presente bando per la presentazione della domanda.

Art. 3.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani;

b) risultare di buona condotta pubblica e privata;

c) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti prima dell'inizio degli esami.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori rispettivamente a m. 1,65 ed a m. 0,83 e dovranno, inoltre, essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Il potere visivo deve essere non inferiore a 10/10 in un occhio ed a 4/10 nell'altro a rifrazione corretta; è tollerata la miopia non superiore alle 4 diottrie e l'ipermetropia non superiore alle 5 diottrie, e se vi è astigmatismo dovrà essere di grado tale che la miopia e la ipermetropia totale non sia superiore rispettivamente alle 4 e 5 diottrie nel meridiano peggiore.

La sensibilità cromatica da accertarsi con le lane colorate e con le tavole pseudocromatiche deve essere normale.

La funzione auditiva deve essere normale; la percezione della voce afona deve avvenire ad un minimo di 8 metri di distanza in un orecchio ed a 5 nell'altro.

Saranno causa di inidoneità i disturbi della parola (dislalia, disartria) anche lievi.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè domande di visite superiori.

Art. 4.

I limiti di età, stabiliti nel precedente art. 2, sono elevati, oltre che per i motivi razziali come stabilito dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25;

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni:

1) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione;

2) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

3) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

4) per i profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104 ed alla legge 4 marzo 1952, numero 137;

5) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione.

I limiti di età, stabiliti nel precedente art .2, sono elevati inoltre a 39 anni:

a) per i combattenti ed assimilati decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra di loro, purchè complessivamente il candidato non superi il 40° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 5.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 400, secondo l'allegato schema, dovrà pervenire al Ministero per la Difesa-Marina Direzione generale degli Ufficiali e dei Servizi militari e scientifici Divisione stato giuridico, entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

La domanda indirizzata al Ministero della Difesa-Marina, oltre al nome e cognome del candidato, dovrà contenere le seguenti indicazioni e dichiarazioni:

a) la data, il luogo di nascita ed il luogo di residenza attuale del candidato;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il Comune ove il candidato è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso;

e) specificare la data, la sede ed il voto di laurea;

f) la posizione nei riguardi del servizio militare;

g) la lingua o le lingue straniere nelle quali desidera sostenere l'esame;

h) preciso recapito e indirizzo della famiglia con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni.

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole, o per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il numero dei figli viventi.

Del pari il candidato dovrà notificare l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto ai benefici per i combattenti e per i colpiti dalle leggi razziali di cui al precedente art. 4.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo del l'ufficio nel quale essi prestano servizio.

Alla domanda dovrà essere unita una fotografia recente del candidato, formato tessera, a mezzo busto, su fondo bianco, applicata su carta da bollo da L. 400 sulla quale il candidato stesso dovrà apporre la propria firma. La firma e la fotografia dovranno essere autenticate da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che avranno fatto pervenire la domanda con la fotografia dopo il termine indicato nell'art. 5.

Il Ministro per la difesa può escludere, con decreto motivato, dal concorso, quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la difesa ed è composta come segue:

Presidente: un ufficiale ammiraglio o un ufficiale generale delle Armi navali;

Membri: un ufficiale superiore delle Armi navali di grado non inferiore a tenente colonnello, o, qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio che non rivesta la carica di direttore generale delle Armi navali, un ufficiale generale delle Armi navali; un ufficiale superiore dello Stato maggiore della Marina di grado non inferiore a capitano di fregata; due professori universitari della facoltà di ingegneria;

Segretario (senza voto): un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero per la Difesa-Marina con qualifica non inferiore a consigliere di 1ª classe.

Alla Commissione esaminatrice, in sostituzione di due membri civili ordinari, sarà aggregato un professore della lingua su cui verte l'esame scelto tra quelli che abbiano insegnamento governativo.

Art. 8

L'esame di concorso si svolgerà secondo le istruzioni e il programma annessi alla presente notificazione.

Art. 9.

I concorrenti che supereranno le prove orali dovranno far pervenire al Ministero della difesa-Marina - Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici - Divisione stato giuridico, nel termine perentorio di 15 giorni da quello di affissione dell'elenco degli idonei nell'albo della sede di esame i documenti prescritti, in regola col bollo, per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art 10.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro il termine perentorio di giorni 20 dalla data di ricezione della lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con la quale viene fatta la comunicazione, i seguenti documenti in carta legale:

1) certificato di cittadinanza italiana,

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) estratto del registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

4) certificato di stato libero, se trattasi di celibe o di vedovo; stato di famiglia, se di ammogliato.

I vincitori del concorso che otterranno la nomina a tenente, se ammogliati, dovranno entro il termine di due mesi dalla nomina chiedere l'assentimento per il matrimonio contratto.

Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso che non avrà ottemperato alla disposizione del precedente comma o non avrà ottenuto l'assentimento;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) documento attestante la posizione militare del concorrente (copia dello stato di servizio o estratto matricolare, per gli ufficiali, copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali od i militari; certificato di esito di leva per i rivedibili ed i riformati; certificato di iscrizione nelle liste di leva, per i giovani che appartengano a classe non ancora chiamata alla leva);

7) originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, del titolo di studio indicato nel precedente art. 2.;

8) statino dei punti riportati nei singoli esami universitari.

Agli effetti dell'eventuale elevazione dei limiti di età di cui all'art. 2, i candidati dovranno ottemperare a quanto segue:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, ed alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa provvista di marche da bollo da L. 400, di cui alla Circolare n. 5.000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 27.200 del 3 lu-

glio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, ovvero quella di cui alla circolare n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5.000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 341, potranno presentare, rispettivamente, la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti Commissioni locali o dalla apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I militari o militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite dovranno presentare la notificazione che dovrà essere rilasciata dal competente distretto militare;

b) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 400, rilasciata dal Prefetto della Provincia nel cui territorio il candidato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire la attestazione, su carta da bollo da L. 400, prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro ad *interim* per l'Africa Italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948 ed ai fini dell'applicazione dei benefici di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Ispettorato del Lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione;

d) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattamento di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) su carta da bollo da L. 400 ed ai fini dell'applicazione di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Ispettorato del Lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione;

e) i profughi dai territori ceduti allo Stato Jugoslavo con il trattato di pace e della zona *B* del territorio di Trieste di cui all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dall'art. 1 della legge stessa, un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Opera per l'assistenza della qualifica di profugo e lo stato di disoccupazione;

f) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto e del documento di concessione;

g) coloro che siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del Prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 400;

h) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dal certificato di stato di famiglia, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

I documenti indicati ai numeri 1), 2), 4) e 5) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti ufficiali di complemento in servizio temporaneo o impiegati dello Stato di ruolo in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui ai numeri 1), 2) e 5) salvo l'obbligo di dimostrare con apposito documento, rilasciato dalle competenti autorità, l'attuale posizione di ufficiale o di impiegato in servizio.

Non è ammesso fare riferimeno a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 11.

La classificazione degli idonei sarà fatta per ordine di merito come risulterà dai punti ottenuti.

A parità di punti si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed all'art. 38 della legge 8 luglio 1926, n. 1178 e successive modificazioni.

Art. 12.

I vincitori del concorso, per ottenere la nomina a tenente, dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi con ferma di anni sei a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 13.

I vincitori del concorso, assunti in servizio con la nomina di tenente delle Armi navali in s.p.e., saranno inviati a seguire un corso di integrazione tecnico professionale e di istruzione militare e marinaresca presso l'Accademia navale.

Art. 14.

Copie della presente notificazione, con le istruzioni ed i programmi di esame annessi, potranno essere richieste al Ministero difesa-Marina - Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici - Divisione stato giuridico e alla Direzione generale delle armi e armamenti navali.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 agosto 1965

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 settembre 1965
Registro n. 49 Difesa-Marina, foglio n. 177

Istruzioni e programmi per il concorso di ammissione a tenente nel Corpo delle Armi navali

ISTRUZIONI GENERALI

Art. 1.

L'ammissione nel Corpo delle Armi navali col grado di tenente ha luogo esclusivamente a seguito di concorso per esami che comprendono:

1) prove obbligatorie (scritte e orali);
2) prove facoltative.

Art. 2.

Le condizioni per l'ammissione al concorso sono quelle stabilite dal decreto di notificazione del concorso stesso.

Art. 3.

Le prove obbligatorie scritte sono costituite da:

1) svolgimento di un tema pratico di meccanica che costituisce l'applicazione di argomenti compresi nel programma;

2) svolgimento di un tema pratico di elettrotecnica generale.

La durata degli esami scritti è fissata ad un massimo di otto ore.

E' ammesso l'uso dei formulari che debbono però prima essere sottoposti all'approvazione del presidente della Commissione.

Nei giorni stabiliti per le prove scritte, la Commissione esaminatrice, riunita in adunanza segreta, formulerà il tema sulla materia del programma da svolgersi nel giorno e stabilirà la durata massima di ciascuna prova.

Le prove scritte si svolgeranno in giorni diversi.

Durante lo svolgimento delle prove scritte i candidati non potranno comunicare fra loro e con persone estranee alla Commissione, nè consultare libri o manoscritti, salvo i testi che la Commissione riterrà di porre a loro disposizione.

Sarà escluso dagli esami il concorrente che contravverrà alle suddette disposizioni.

Le prove orali sono costituite da:

A) *Esami obbligatori*:

discussione delle prove scritte;
meccanica applicata alle macchine;
fisica tecnica.

B) *Esami a scelta*:

scienza delle costruzioni;
impianti industriali chimici;
macchine;
misure elettriche,
costruzioni elettromeccaniche;
missilistica;
aerodinamica;
elettroacustica;
elettronica applicata;
chimica applicata;
scienza dei metalli;
fisica sperimentale.

I concorrenti dovranno sostenere tutte le prove obbligatorie orali indicate nella lettera A) e tre prove, scelte dallo interessato, tra le materie elencate nella lettera B).

Le interrogazioni riguardano principalmente applicazioni a casi pratici dei principi teorici. Non saranno richieste dimostrazioni dei principi teorici stessi, ma semplici enunciazioni ed il candidato potrà avvalersi, anche per l'esame orale e per la parte applicativa, di un formulario posto a sua disposizione dal presidente della Commissione.

Scopo del colloquio è quello di mettere la Commissione in grado di giudicare circa la preparazione culturale generica e la capacità di realizzazione applicativa del candidato evitando qualsiasi riferimento a discussione ed argomenti che rimangano nel campo della sola teoria

La durata massima dell'esame orale è stabilita in tre ore.

Nelle prove orali degli esami obbligatori (esclusa la discussione delle prove scritte) il candidato risponderà, a sua scelta, su una delle due tesi estratte a sorte per ciascuna prova orale.

La Commissione ha facoltà di intrattenere i candidati su tutte le materie del programma, sullo svolgimento delle prove scritte, nonchè su altri argomenti attinenti specialmente al campo dell'ingegneria con domande riguardanti il dominio della tecnologia e della chimica industriale.

Art. 4.

Le prove facoltative sono costituite da:
esame di lingue estere.

Art. 5.

Compiute le visite mediche, saranno lasciati liberi i candidati dichiarati non idonei, ai quali il Ministero restituirà, appena possibile, i titoli ed i document personali trasmessi per l'ammissione al concorso.

Art. 6.

Di ciascuna seduta il segretario redigerà il processo verbale che, letto ed approvato, sarà firmato dai componenti la Commissione.

Art. 7.

Il criterio complessivo della idoneità alla nomina sarà tratto unicamente dalle prove obbligatorie.

Le prove facoltative concorreranno però (artt. 12, 13 e 14) a stabilire la graduatoria fra i candidati già riusciti idonei nelle prove obbligatorie.

Art. 8.

Al termine di ciascuna seduta di esame, la Commissione procederà, a porte chiuse, alle votazioni; dapprima a quella segreta per l'idoneità col sistema delle palline bianche (idoneità) e nere (non idoneità), e poi a quella palese per l'assegnazione dei punti di merito.

Per la votazione palese di merito, ogni membro darà il proprio voto in armonia col risultato della votazione segreta, sia essa ad unanimità, o solo a maggioranza, disponendo ciascuno di venti punti: da 0 a 9 per i non dichiarati idonei e da 10 a 20 per i candidati dichiarati idonei.

Nelle votazioni i primi a votare saranno i membri civili che fanno parte della Commissione: dopo voteranno i membri militari, in ordine inverso di anzianità.

Art. 9.

Per essere ammessi alle prove orali i candidati dovranno aver superato le prove scritte, che avranno luogo in giorni successivi. Al termine della correzione e valutazione delle prove scritte sarà affisso l'elenco degli approvati per ordine di merito, secondo la media aritmetica dei voti riportati da ciascuno nelle prove.

I candidati, nel frattempo lasciati liberi, saranno direttamente informati dell'esito e quelli ammessi alle prove orali invitati a presentarsi alla data stabilita dalla Commissione.

L'ordine con cui dovranno svolgersi le successive prove orali sarà stabilito, volta per volta, dal presidente della Commissione, in rapporto alle speciali esigenze del momento.

Art. 10.

I candidati ammessi alle prove orali che in una di esse non avranno raggiunto l'idoneità perdono il diritto di presentarsi ai successivi esami. Successivamente, appena possibile a cura del Ministero, saranno loro restituiti i titoli inviati con la domanda d'ammissione al concorso.

I candidati che, qualunque ne sia la causa, non si presentino a qualche prova, sono considerati rinunciatari e quindi esclusi dalle eventuali ulteriori prove di esame.

Art. 11.

Ultimate le prove obbligatorie sarà compilata la graduatoria finale di merito in base alla somma dei punti riportati in ognuna delle prove scritte e delle prove orali divisa per cinque.

Art. 12.

La prova facoltativa di lingue estere si svolgerà con le norme di cui alle disposizioni speciali. Per la votazione ogni esaminatore dispone da zero a tre punti.

Alla Commissione esaminatrice, in sostituzione di due membri civili ordinari, sarà aggregato un professore della lingua su cui verte l'esame, scelto tra quelli che abbiano insegnamento governativo.

Art. 13.

Ultimate le prove facoltative la Commissione compilerà la graduatoria di merito facendo la somma dei punti riportati da ciascun candidato in ogni singola prova, divisa per cinque.

Art. 14.

La graduatoria definitiva sarà data dalla somma della votazione media riportata da ciascun candidato nelle graduatorie finali delle prove obbligatorie e facoltative.

A parità di punti si applicheranno le disposizioni previste dal secondo comma dell'art. 11 del bando.

La graduatoria finale sarà quindi resa pubblica con i punti da ciascun candidato riportati nelle varie prove obbligatorie e in quelle facoltative.

Art. 15.

Il presidente della Commissione, ad esami ultimati, trasmetterà al Ministero, in tanti plichi suggellati e da lui controfirmati:

1) il risultato della visita medica effettuata ai candidati prima degli esami;

2) i processi verbali delle sedute con i relativi stati delle singole votazioni e quella generale riepilogativo delle votazioni stesse con la classifica dei dichiarati idonei;

3) i lavori scritti;

4) le ricevute di quei candidati che abbiano ritirati i loro incartamenti e titoli.

Art. 16.

Le prove facoltative di lingue estere constano di esperimento orale, che avrà durata di dieci minuti e consisterà in una conversazione nella lingua in cui cade l'esame, o in una traduzione, a prima vista, di un brano scelto dal professore, dall'italiano nella lingua estera di cui si sostiene la prova.

PROGRAMMA DI ESAME

1. — *Elettrotecnica.*

Circuiti e reti in corrente continua: leggi di Ohm, di Joule, di Kirschhoff; nozioni fondamentali sul calcolo delle reti. Legge di Ohm fra grandezze specifiche. Isteresi magnetica. Circuiti magnetici; riluttanza. Correnti di Foucault. Azioni ponderomotrici nel campo magnetico. Coefficienti di induzione propria e mutua. Circuiti in corrente alternata: regime transitorio e regime permanente. Calcolo simbolico e primi elementi sullo studio delle reti in corrente alternata in regime permanente. Circuiti in corrente alternata non sinusoidale.

Cenni sull'effetto pellicolare. Costanti elettriche concentrate e costanti uniformemente distribuite. Capacità parziali: calcolo della capacità con il metodo dell'immagine elettrica. Introduzione allo studio dei sistemi polifasi. Campo magnetico rotante. Cenni sulla costituzione delle macchine elettriche ed elementi fondamentali della loro teoria. Metodo di Kennelly e Steinmetz per il calcolo dei regimi periodici nei sistemi lineari. Metodo operatorio di Heaviside-Giorgi per il calcolo dei regimi variabili nei sistemi lineari a costanti concentrate. Proprietà del metodo operatorio e sue applicazione. Teoria e calcolo delle reti. Principi, teoremi fondamentali e applicazioni. Sistemi polifasi di grandezze elettriche periodiche, con particolare riguardo a sistemi trifasi di tensioni o correnti sinusoidali. Potenza ed energia nei circuiti e nelle reti elettriche, con particolare riguardo ai regimi periodici sinusoidali. Teoria e calcolo delle catene di doppi bipoli e delle linee uniformi. Teorie della propagazione. Fondamenti sulla teoria e sul calcolo dei filtri elettrici: cenni sulla sintesi dei circuiti. Fondamenti sulla teoria della stabilità dei sistemi lineari in regime variabile. Tracciamento dei campi con procedimenti grafici e analitici. Calcolo della disuniforme distribuzione della densità di corrente nei conduttori in regime periodico e comunque variabile. Fondamenti di calcolo analogico. Circuiti e reti in corrente continua. Circuiti magnetici. Circuiti in corrente alternata: studio in regime permanente. Calcolo simbolico. Sistemi polifasi. Il campo magnetico rotante. Elementi fondamentali della teoria delle macchine elettriche. Schema generale di un impianto di generazione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica. Elementi fondamentali sulle linee di trasmissione e sulle reti di distribuzione. Circuiti a costanti concentrate. Equazioni ai nodi ed equazioni alle maglie. Circuiti a costanti distribuite. Risposta in regime permanente ed in regime transitorio. Principi di funzionamento delle macchine elettriche. Alimentazione delle apparecchiature elettroniche della rete di distribuzione, da batterie di pile e di accumulatori, da gruppi motogeneratori.

2. — *Fisica tecnica.*

Emissione ed assorbimento dei corpi condensati e degli aeriformi. Proprietà dell'occhio. Fotometria. Lampade. Cenni sulla tecnica dell'illuminazione. Vari tipi di termometri. Misura della temperatura. Trasmissione del calore per conduttività interna; postulato per irraggiamento Trasmissione del calore per convezione; applicazione dell'analisi dimensionale. Applicazioni: scambiatori di calore; isolamento termico. Trasformazioni invertibili e non invertibili; 1° Principio della termodinamica. Calori specifici. 2° Principio della termodinamica Scala assoluta della temperatura. Entropia. Equazione ed inequazione di Clausius. Cenni sul 3° Principio della termodinamica. Metodi generali per l'applicazione dei principi fondamentali della termodinamica. Cambiamenti di stato. Gas. Vapori. Cenno sul moto dei fluidi. Cicli termodinamici teorici delle macchine termiche. Cenni di acustica applicata

3. — *Meccanica applicata alle macchine.*

Geometria, cinematica, dinamica delle macchine. Resistenze passive. Azioni dinamiche dei fluidi. Potenza e rendimento. Composizione e progetto di meccanismi e di organi di macchine. Rotismi. Macchine funicolari. Regolazione. Equilibramento. Vibrazioni. Giroscopio, Introduzione alla teoria dei controlli.

4. — *Scienze delle costruzioni.*

Richiami di statica. Statica grafica (poligoni funicolari, diagrammi cremoniani). Diagrammi delle sollecitazioni. Proprietà meccaniche dei corpi. Deformazione, resistenza, sicurezza. Teoria della elasticità e resistenza dei materiali: fondamenti, sollecitazioni semplici, sollecitazioni composte, criteri di resistenza, problemi particolari di elasticità. Teoria dei sistemi elastici. Equilibrio e congruenza. Teoremi generali: (travi, istabilità dell'equilibrio nelle aste, sistemi iperstatici; variazioni termiche; stati di coazione). Elementi di teoria della plasticità.

5. — *Chimica applicata.*

Acque. Trattamento delle acque; filtrazione, sedimentazione, dolcificazione, demineralizzazione. Caratteristiche delle acque per caldaie e per circuiti di raffreddamento. Acque residue industriali. Leganti aerei ed idraulici: caratteristiche, impieghi, norme di legge. Materiali ceramici e vetri: costituzione, caratteristiche, impieghi materiali ceramici per alte temperature, refrattari, isolanti termici. Materie plastiche e gomma: principi, costituzione, relazione fra struttura e proprietà fisico meccaniche, lavorazione, impieghi. Legno: proprietà, trattamenti di conservazione e miglioramento. Corrosione e sistemi protettivi, trattamenti superficiali e vernici. Combustibili e combustione (solo per meccanici): caratteristiche dei combustibili solidi, liquidi, gassosi, naturali ed artificiali; controllo della combustione. (Esplosivi).

6. — *Costruzioni elettromeccaniche.*

Richiami sul calcolo analitico e grafico dei circuiti magnetici. Materiali magnetici, conduttori, dielettrici e strutturali per le macchine e le apparecchiature elettriche. Costruzioni delle strutture magnetiche. Avvolgimenti per trasformatori, per macchine a collettore e per macchine a corrente alternata sotto l'aspetto costruttivo. Proporzionamento degli isolanti e costruzione degli avvolgimenti. Calcolo delle perdite. Riscaldamento e raffreddamento. Calcoli meccanici. Norme CEI ed UNEE.

Criteri di dimensionamento e verifiche in sede di costruzione e di collaudo dei trasformatori, delle macchine a corrente continua, delle macchine ad induzione e delle macchine sincrone. Criteri generali per la determinazione del costo delle macchine elettriche. Cenni sulla attrezzatura e sulla organizzazione delle officine di costruzioni elettromeccaniche. Unificazione e normalizzazione dei criteri di progetto e costruzione delle macchine elettriche di serie.

7. — *Elettroacustica.*

Generalità; grandezze acustiche fondamentali ed unità di misura. Sorgenti sonore e radiazione acustica; diffrazione (cenni). Analogia elettroacustica, impendenza meccanica ed impendenza acustica; espressioni per il calcolo delle costanti elementari; risuonatori e filtri acustici. Sistemi misti meccanico-acustici. Voce e udito: richiami e complementi sulle scale per l'intensità della sensazione auditiva o sulle loro applicazioni ai suoni complessi ed ai rumori. Altre caratteristiche della sensazione auditiva e del linguaggio che intervengono nelle telecomunicazioni. Trasduttori elettroacustici; loro proprietà generali (cenni) microfoni, altoparlanti, ricevitori telefonici, trasduttori per la registrazione del suono e per la ripresa del suono registrato, altri trasduttori. Apparati per la registrazione e la riproduzione del suono con procedimento meccanico, ottico e magnetico. Apparati per la diffusione sonora e loro progettazione. Elementi di tecnica della ripresa sonora: il problema della stereofonia. Misure acustiche fondamentali: misuratore di livello sonoro e misure fonometriche; misure di acustica ambientale e di isolamento acustico; misure sui principali tipi di trasduttori elettroacustici; misure sugli apparati per la registrazione e riproduzione del suono.

8. — *Elettronica applicata.*

Cenni generali sulla struttura e le caratteristiche dell'atomo e dell'elettrone. Moto di particelle cariche in un campo magnetico. Ionizzazione, emissione fotoelettrica. Emissione termoionica. Emissione secondaria. Tubi elettronici: Diodo, triodo, tubi e griglia schermo. Elettronica dello stato solido. Semiconduttori e transistori Richiami sulla teoria dei circuiti. Amplificatori e generatori per segnali sinusoidali a BF e RF. Circuiti per segnali non sinusoidali. Modulazione. Conversione di frequenza. Sistemi di trasmissione di informazione. Oscilloscopi e raggi catodici. Principi generali dei calcolatori elettronici analogici e numerici.

9. — *Impianti industriali chimici.*

Teoria unitaria delle operazioni di trasferimento di materia. Assorbimento fisico; assorbimento chimico, distillazione, estrazione con solventi, assorbimento e scambio ionico. Umidificazione, deumidificazione ed essiccamento. Reattori chimici. Effetti di scala nelle apparecchiature dell'industria chimica. Problemi economici dell'industria chimica: ricerche di mercato, scelta nell'ubicazione di un impianto, approvvigionamento di materie prime, acqua, energia, ecc. ecc., costi di esercizio, costi di capitale, ricuperi termici.

10. — *Macchine.*

Energetica delle macchine a fluido. Turbomacchine in generale. Turbine in corrente libera. Compressori. Generatori di vapori. Motori a vapore. Condensatori. Motori alternativi a combustione interna. Turbine a gas. Pompe di calore.

Le applicazioni della fluidodinamica alle turbomacchine: teoria bidimensionale e tridimensionale delle turbomacchine·

(turbine e turbopompe idrauliche. Turbina a vapore ed a gas e turbocompressori) I risultati delle ricerche moderne sulla combustione e loro applicazione ai generatori di vapore ed ai motori a combustione interna. La propulsione in un fluido. Complementi di termotecnica: scambiatori di calore. svaporatori, condensatori. Fase transitoria nelle macchine. Interdipendenza nella regolazione delle turbine idrauliche tra impianto idraulico e macchine. Gli impianti di macchine idrauliche e termiche, motrici ed operatrici; schemi, servizi ausiliari. Cenni sui reattori nucleari quali sorgenti di calore e sugli impianti per la produzione di energia meccanica.

11. — *Misure elettriche.*

Richiami sulle caratteristiche meccaniche dei sistemi oscillanti. Errori e correzioni. Campioni. Costruzione e proprietà fondamentali degli apparecchi di misura. Gli ausiliari nella tecnica delle misure. Misure di differenza di potenziale. Misure di corrente. Misure di potenza. Misura di fattore di potenza Misure di energia. Misure di frequenza. Apparecchi registratori. Misura di resistenza. Misura di auto e mutua induzione. Misure di capacità. Misure di grandezze magnetiche. Verifiche dei principali strumenti ed organi di misura. Oscillografi.

Misure attinenti agli impianti.

Prove di collaudo sulle macchine elettriche.

12. — *Missilistica.*

Cenni sulla:

a) stabilità e dinamica del missile;

b) balistica dei missili guidati: sistemi di guida attiva, semiattiva, passiva;

c) guida inerziale.

Tecnica dei sistemi di guida con nozioni sulla teoria dei servosistemi. Calcolatori e simulatori analogici, elettronici e numerici automatici. Telemisure, sistemi di trasmissione e ricezione multiplex - radar di tracking - Trasmissione ed impulsi (PPM PCM). Sistemi di registrazione dei dati.

13. — *Aerodinamica.*

Correnti Euleriore. Correnti viscose. Problemi dell'ala. Aereo supersonico. Urto. Teoria della caratteristica. Concetti di aerodinamica ipersonica.

14. — *Scienza dei metalli.*

Lo stato liquido dei metalli e delle leghe; la solidificazione; Lo stato cristallino; Termodinamica dei sistemi metallici; Trasformazioni ordine-disordine; Le proprietà fisiche e termologiche dei materiali metallici e loro misura; Deformazioni elastiche e deformazioni plastiche; Diffusione; Teoria dei trattamenti termici; Fenomeni di nucleazione e crescita di germi cristallini.

15. — *Fisica sperimentale.*

Complementi di calcolo vettoriale; Il campo elettrostatico nel vuoto; I dielettrici; La corrente elettrica continua; Il campo magnetico costante nel vuoto; Le proprietà magnetiche della materia; Campi elettrici e magnetici lentamente variabili; Campi elettrici e magnetici rapidamente variabili; La luce; L'ottica geometrica; Il principio di Huyghens; Il nucleo.

Roma, addì 6 agosto 1965

Il Ministro: ANDREOTTI

Modello di domanda su carta da bollo da L. 400.

Al Ministero della difesa-Marina - Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici - Divisione stato giuridico. — ROMA

Io sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . appartenente al Distretto militare (o Capitaneria di Porto) di . . . . . . residente a (1) . . . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . ., chiedo di essere ammesso al concorso per esami a 10 posti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo delle armi navali di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 14 settembre 1965.

All'uopo dichiaro sotto la ma responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole, con diritto o meno agli aumenti dei limiti di età) (2);

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . (3) . . . .;

di non aver riportato condanne penali, nè di aver procedimenti penali in corso (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso l'Università di . . . . nell'anno accademico . . . . con la votazione di . . . .;

di trovarmi nella seguente posizione militare (5) . . . .

Dichiaro altresì di voler sostenere gli esami facoltativi seguenti . . . .

Allego una fotografia debitamente bollata ed autenticata.

. . . . . ., li . . . .
(data)

Firma . . . .
(per esteso. cognome e nome leggibili)

Visto per l'autenticità della firma (6) . . . .

(1) Luogo di residenza; qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponde con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicare i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato, oppure l'autorità presso la quale è pendente il procedimento.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. Precisare altresì se egli sia in possesso o meno dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti, in caso negativo l'aspirante dovrà specificare i motivi, precisando se sia stato giudicato «rivedibile» o «riformato» alla visita medica di leva.

(6) Firma del segretario comunale del Comune di residenza del concorrente, o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante di Corpo.

(6551)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a due posti di preparatore chimico aggiunto in prova nella carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica delle Dogane e delle imposte indirette - ruolo del personale tecnico dei Laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette.

Le prove scritte del concorso per esami a due posti di preparatore chimico aggiunto in prova nella carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette - ruolo del personale tecnico dei Laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette, indetto con decreto ministeriale 16 gennaio 1965, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami (via Girolamo Induno, 4), nei giorni 1 e 2 ottobre 1965, alle ore otto.

(6620)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Trento

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la deliberazione n. 429 del 16 marzo 1964 ed il relativo decreto del Presidente della Giunta regionale n. 495-*A*, del 23 marzo 1964, con cui è stato bandito il concorso per il conferimento delle condotte veterinarie vacanti in provincia di Trento al 30 novembre 1963;

Vista la deliberazione n. 74 del 5 febbraio 1965 ed il relativo decreto del Presidente della Giunta regionale n. 95-A del 9 febbraio 1965, concernente l'ammissione al concorso dei candidati in possesso dei requisiti di legge;

Visto il decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 156-Leg. del 12 maggio 1965, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visti i verbali dei lavori espletati dalla Commissione giudicatrice e ritenutane la regolarità;

Vista la graduatoria dei candidati idonei formata dalla Commissione a conclusione dei propri lavori;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge regionale 24 marzo 1963, n. 11;

Visti gli articoli 4 n. 12 e 13 dello Statuto d'autonomia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1958, n. 307;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1311 del 6 agosto 1965;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Sartori Bruno . . . punti 58,983 su 100
2. Cunaccia Giordano . . » 54,505 »
3. Manfredini Pier Giorgio . » 48,000 »
4. Bolza Dario . . . . . » 46,797 »
5. Benatti Alcide . . . . . . » 44,500 »
6. Baldi Guido . » 44,000 »
7. Bianchi Malandrone Domenico . » 39,500 »
8. Mazzocchi Luigi . » 39,000 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Amministrazione e dei Comuni interessati.

Trento, addì 13 agosto 1965

Il Presidente: DALVIT

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 429 del 16 marzo 1964 ed il relativo decreto del Presidente della Giunta regionale n. 495-A del 23 marzo 1964, con cui è stato bandito il concorso per il conferimento delle condotte veterinarie vacanti in provincia di Trento al 30 novembre 1963;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1311 del 6 agosto 1965, ed il relativo decreto del Presidente della Giunta regionale n. 2144-A del 13 agosto 1965, con cui è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel predetto concorso;

Viste le domande dei candidati con le indicazioni, in ordine di preferenza, delle sedi per le quali ciascuna ha inteso concorrere;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 4 n. 12 e 13 dello Statuto d'autonomia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1958, n. 307;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1312 del 6 agosto 1965;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori delle condotte veterinarie a fianco di ciascuno indicate:

1. Sartori Bruno: condotta consorziale di Condino;
2) Cunaccia Giordano: condotta consorziale di Malè.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Amministrazione e dei Comuni interessati.

Trento, addì 13 agosto 1965

Il Presidente DALVIT

(6304)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TERNI

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Terni

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3700 del 18 novembre 1964 con il quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami ai posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1963;

Vista la graduatoria generale di merito formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto n. 667 in data 14 aprile 1965;

Visti gli articoli 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e 25 del regolamento 11 marzo 1935, n. 2812, e successive modifiche;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Di Pietrantonio Antonio . . punti 55,000 su 100
2. Battistelli Franco . . . . » 54,014 »
3. Silvi Silvio . . . . » 49,205 »
4. Fratteggiani Adalberto . . . » 48,500 »
5. Vitali Giovan Battista . . » 46,910 »
6. Tonti Dario . . . . . . » 45,600 »
7. Rubino Piero Luigi . . . . . » 45,443 »
8. Frollini Giuseppe . . . . . » 44,473 »
9. Lalli Silvano . » 43,439 »

Il presente decreto sarà pobblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nonchè per otto giorni consecutivi, agli albi di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Terni, addì 25 agosto 1965

Il Medico provinciale f.f.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Terni al 30 novembre 1963;

Viste le domande presentate dai candidati, nelle quali vengono indicate le sedi in ordine di preferenza;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, nonche il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati compresi nella graduatoria di cui alle premesse sono dichiarati vincitori della condotta a fianco di ciascuno indicata:

1) Di Pietrantonio Antonio: Ospedaletto di San Venanzo;
2) Battistelli Franco: Civitella del Lago di Baschi;
3) Silvi Silvio: Portaria di Acquasparta;
4) Fratteggiani Adalberto: San Vito in Monte di San Venanzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Terni nonchè per otto giorni consecutivi, agli albi di questo Ufficio e dei comuni di San Venanzo, Baschi e Acquasparta.

Terni, addì 25 agosto 1965

Il Medico provinciale f.f.

(6326)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.